

## **COVID-19**

**Circolare dell'Agazia delle Entrate del 3 aprile 2020, n. 8/E**  
**Circolare dell'Agazia delle Entrate del 13 aprile 2020, n. 9/E**

### **Chiarimenti dell'Agazia delle Entrate al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 e al Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23**

L'Agazia delle Entrate ha commentato (sotto forma di risposta ai quesiti) le novità introdotte dai Decreti-Legge 17 marzo 2020, n. 18 e 8 aprile 2020, n. 23, - di seguito rispettivamente Primo Decreto-Legge e Secondo Decreto-Legge - con il quale sono state previste misure finalizzate a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Di seguito sono sintetizzati i temi di maggiore interesse relativamente alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, oltre a quelle relative alle agevolazioni/crediti d'imposta.

## **SULL'EMISSIONE DELLA FATTURA IN PRESENZA DI ATTIVITA' PER LE QUALI È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.

Ricadono nella sospensione le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il relativo documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi - non contestuale - sia stata legittimamente differita ad un momento successivo.

Ricade nella sospensione anche l'adempimento di "sola" trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi, in vigore per gli operatori con volume d'affari inferiore a 400 mila Euro che non utilizzano ancora un registratore telematico, ovvero la procedura web dell'Agenzia delle Entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali.

Può ricadere nella sospensione il termine di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici.

(risposta n. 1.7, Circolare 8/E)

### **NOTA BENE**

**L'esimente prevista dall'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (i.e. causa di forza maggiore) può trovare applicazione qualora l'Ufficio competente alla valutazione della ricorrenza degli elementi della forza maggiore ne ravvisi la sussistenza nel caso concreto.**

## SULLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

### ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA STESSA IMPRESA

Per poter beneficiare della sospensione disposta dall'articolo 61 del Primo Decreto-Legge è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano **svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa** (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la Dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi).

(risposta n. 1.2, Circolare 8/E)

### AZIENDA CON CODICE ATECO NON MENZIONATO NELL'ELENCO INDICATIVO DALLA RISOLUZIONE N. 12/E DEL 18 MARZO 2020

Le sospensioni dei termini di versamento, previste dall'articolo 61 del Primo Decreto-Legge, possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai Codici ATECO indicati nelle Risoluzioni n. 12/E/2020 e n. 14/E/2020: a condizione che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate dalla normativa.

(risposta n. 1.3, Circolare 8/E)

### GRUPPO IVA / LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO

La sospensione prevista dall'articolo 61 del Primo Decreto-Legge si applica anche ai versamenti IVA dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA.

Ai fini della sospensione dei versamenti IVA dovuti dal Gruppo IVA è sufficiente che i soggetti appartenenti allo stesso esercitino una o più delle attività tra quelle riconducibili a quelle previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 61 del Decreto, *“sempreché l'ammontare dei ricavi ad esse relative ne rappresenti cumulativamente la parte prevalente rispetto a quelli complessivamente realizzati da tutte le società del gruppo”*<sup>1</sup>.

(risposta n. 1.4, Circolare 8/E)

### RIDUZIONE DEL FATTURATO PER LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, deve essere valutata “rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

- ◆ del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
- ◆ del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che per le fatture immediate e i corrispettivi è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica, il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero; per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>). È possibile fare il seguente esempio: nel calcolo dell'ammontare del fatturato

---

<sup>1</sup> Analoga risposta è stata data con riferimento alla liquidazione IVA di gruppo (risposta n. 1.5, Circolare 8/E).

del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione dello stesso, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative alle operazioni effettuate nei mesi febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

(risposte n. 2.2.1 e n. 2.2.5, Circolare 9/E)

### **SOGGETTI SENZA OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA**

Con riferimento ai soggetti beneficiari della sospensione di cui all'articolo 18 del Secondo Decreto-Legge<sup>2</sup> (si vedano nostre precedenti comunicazioni), nei casi in cui non sussista l'obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come, ad esempio, per le operazioni previste all'articolo 74 del Decreto IVA), il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso al concetto di ricavi e compensi. Il contribuente potrà assumere tali elementi ai fini della verifica della riduzione di fatturato cui collegare il beneficio della sospensione dei versamenti.

Per i soggetti che certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi deve basarsi sulla somma di tali due elementi.

(paragrafo 2, Circolare 9/E)

---

<sup>2</sup> Rientrano tra i soggetti beneficiari della sospensione dei versamenti tributari le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale.

## **SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI**

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, di cui all'articolo 17-*bis* del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (introdotto dall'articolo 4 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124), si specifica che:

- ◆ solo per i soggetti rientranti nell'ambito applicativo della sospensione degli obblighi di versamento, (si vedano nostre precedenti comunicazioni) risultano sospesi anche gli obblighi di controllo previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dal citato articolo 17-*bis*;
- ◆ nel caso in cui alla data stabilita dal comma 2 dell'articolo 17-*bis* (i.e. cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute), sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento;
- ◆ i controlli a carico del committente riprenderanno dal momento del versamento o dall'omesso versamento delle ritenute alle scadenze prevista dalle disposizioni di legge (si vedano nostre precedenti comunicazioni).

(risposta n. 1.9, Circolare 8/E e risposta n. 7.1, Circolare 9/E)

### **ATTENZIONE**

Come previsto dall'articolo 23 del Secondo Decreto-Legge, i certificati di regolarità fiscale e contributiva relativi alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, emessi fino al 29 febbraio 2020 conserveranno la loro validità fino al 30 giugno 2020.

## CALCOLO DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP

L'articolo 20 del Secondo Decreto-Legge, al fine di agevolare i contribuenti, ha "favorito" la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti (i.e. acconti complessivamente dovuti per l'anno di imposta 2020) utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico". È stata prevista, infatti, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute qualora l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della Dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale norma si applica anche:

- ♦ all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- ♦ alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).  
(paragrafo 4, Circolare 9/E)

### NOTA BENE

**L'articolo 20 del Secondo Decreto-Legge non esclude la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. Pertanto, non è esclusa la possibilità per il contribuente di sanare l'omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto, versando oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata (sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e all'articolo 54-bis del Decreto IVA).**

**Ne consegue che se per effetto anche del ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell'importo versato a titolo di acconto rispetto a quello dovuto non risulti superiore al margine del 20% non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471<sup>3</sup> (i.e. non si applica la sanzione).**  
(risposta n. 4.2.1, Circolare 9/E)

---

<sup>3</sup> Tale disposizione prevede che "chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di congruaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato [...]".

## **ALTRI ADEMPIMENTI**

### **TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020**

Il termine ultimo per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle Certificazioni Uniche - contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata - può avvenire entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei sostituti d’imposta, prorogato a lunedì 2 novembre 2020, essendo il giorno 31 ottobre un sabato. (rif. articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322)  
(risposta n. 6.2.1, Circolare 9/E)

### **MODELLI INTRASTAT**

La scadenza prevista per il 25 marzo 2020 per la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020 è sospesa e andrà effettuata entro il 20 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.  
Resta comunque ferma la facoltà per gli operatori di inviare gli elenchi riepilogativi, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, entro i termini ordinari.  
(risposta n. 1.10, Circolare 8/E)

## SOSPENSIONE ATTIVITA' ENTI IMPOSITORI

### PRESCRIZIONE E DECADENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli Uffici degli enti impositori (i.e. termini prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) prevista dall'articolo 67, comma 4, del Primo Decreto-Legge riguarda tutte le attività per le quali è prevista una decadenza dei termini.

Sono stati fatti i seguenti esempi:

- ◆ per le attività di notifica degli atti di accertamento o di rettifica per le Imposte Dirette e IVA i termini di decadenza dell'attività accertatrice per i periodi d'imposta 2015 (nei casi di Dichiarazione presentata) e 2014 (nei casi di Dichiarazione omessa), in scadenza al 31 dicembre 2020, potranno essere distribuiti in un lasso di tempo di due anni, in virtù della proroga al 31 dicembre 2022;
- ◆ per quanto riguarda l'Imposta di Registro, nel caso in cui la decadenza dell'attività di rettifica e liquidazione intervenga il 26 giugno 2020, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

La proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli Uffici - che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione - si applica anche a quelle attività per cui è prevista una decadenza infrannuale, come può avvenire ad esempio per l'Imposta di Registro.

La sospensione dei termini di cui all'articolo 67 del Decreto si applica anche agli Avvisi di liquidazione che scaturiscono dal controllo sulla spettanza delle agevolazioni, in quanto trattasi di atti impositivi emessi a fronte di un'attività di controllo.

(paragrafo 2, Circolare 8/E)

### TERMINI DI DECADENZA ACCERTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212

Il comma 7 dell'articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 dispone che, per gli accertamenti sull'abuso del diritto, a seguito della richiesta di chiarimenti «*Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni*». Secondo la norma, in sintesi, il termine di decadenza - nei casi in cui i 60 giorni cadano dopo il termine ordinario di decadenza dal potere accertativo - si individua in quello prorogato di sessanta giorni. Considerato che nei casi in cui trovi applicazione l'articolo 67 del Primo Decreto-Legge sono sospesi sia i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti (fino al 31 maggio), sia i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli uffici finanziari che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione (fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione).

(risposta n. 2.3, Circolare 8/E)



## **TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

L'Agenzia ha confermato quanto chiarito nella Circolare 6/E del 23 marzo 2020. ovvero che, per l'istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall'articolo 67 del Primo Decreto-Legge, bensì quella prevista dall'articolo 83 del Primo Decreto-Legge con riguardo al termine per l'impugnazione. Pertanto «*si applicano cumulativamente:*

- ◆ *sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente", prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 218 del 1997,*
- ◆ *sia la sospensione prevista dall'articolo 83 del decreto».*

(risposta n. 2.7, Circolare 8/E)

## **ATTIVITA' RELATIVE AI RIMBORSI**

Gli uffici continueranno a svolgere, nell'interesse dei contribuenti, l'attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l'istruttoria, con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

(risposta n. 2.9, Circolare 8/E)

## **INDAGINI FINANZIARIE**

Non risultano sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, numero 7) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, comma 2, numero 7), del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

(risposta n. 2.10, Circolare 8/E)

## **SOSPENSIONE DEI TERMINI E INVITO BLACK LIST**

L'adempimento di cui all'articolo 110, comma 11, del TUIR rientra tra quelli per cui è prevista la sospensione disciplinata dal citato articolo 62 del Primo Decreto-Legge.

(risposta n. 2.17, Circolare 8/E)

## **VALIDITA' DELLE ATTESTAZIONI DI RESIDENZA ALL'ESTERO**

È stata prorogata fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati (come, ad esempio, i certificati di residenza fiscale rilasciati dalle Autorità fiscali estere necessari ai fini dell'applicazione delle ritenute ridotte previste dalle normative interne o convenzionali), attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

(risposta n. 2.20, Circolare 8/E)

## **AGEVOLAZIONI / CREDITI D'IMPOSTA**

### **TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE GRATUITA DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOL**

Ai fini delle Imposte sui Redditi, il valore normale dei beni ceduti non concorrerà alla determinazione del reddito d'impresa; il costo sostenuto per il loro acquisto concorrerà alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui si verifica l'estromissione.

(paragrafo 11, Circolare 9/E)

#### **NOTA BENE**

**Dal momento che l'ambito applicativo della norma (i.e. articolo 27 del Secondo Decreto-Legge) rileva per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole - individuati dal Decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017 - autorizzate dal competente Comitato Etico, ai fini IVA deve essere riconosciuto, in deroga ai principi generali, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta in relazione all'acquisto di tali farmaci.**

### **CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'ambito oggettivo del credito di imposta previsto dall'articolo 64<sup>4</sup> del Primo Decreto-Legge per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro è stato ampliato.

Sono state incluse anche le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Sono compresi, inoltre, i detergenti mani e i disinfettanti.

(paragrafo 13, Circolare 9/E)

### **CREDITO D'IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE. PAGAMENTO DEL CANONE PATTUITO**

L'articolo 65 del Primo Decreto-Legge prevede che il credito di imposta per negozi e botteghe è riconosciuto nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020. Ancorché la disposizione si riferisca al 60% dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone; ne deriva che, in coerenza con tale finalità, il credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone di locazione.

(risposta n. 3.1, Circolare 8/E)

#### **NOTA BENE**

**L'articolo 65 del Decreto ha specificato espressamente che gli immobili oggetto di locazione (per i quali è possibile fruire del credito d'imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).**

---

<sup>4</sup> L'articolo 64, rubricato "Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro" prevede che allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito di imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 Euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di Euro per l'anno 2020.

**Restano, pertanto, esclusi dal credito di imposta i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.**

(risposta n. 3.2, Circolare 8/E)

### **DEDUCIBILITA' DELLE EROGAZIONI LIBERALI DAL REDDITO D'IMPRESA**

L'articolo 66 del Primo Decreto-Legge ha previsto che per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito di impresa, si applica l'articolo 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133.

Con particolare riferimento al reddito di impresa, il citato articolo 66 con il richiamo esplicito all'articolo 27 della Legge n. 133/1999 *“si prefigge la finalità di assicurare una peculiare disciplina a favore delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 a sostegno dell'emergenza da COVID 19”*, mediante:

- ◆ la deducibilità integrale delle erogazioni liberali in denaro;
- ◆ la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.

Ai fini IRAP, tali erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

La deduzione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo di imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale in esame; inoltre, la cessione gratuita di un bene non è soggetta ad IVA, e il donante mantiene il diritto alla detrazione.

(risposta n. 5.2, Circolare 8/E)

### **NOTA BENE**

Coerentemente con la finalità perseguita dall'articolo 66 del Primo Decreto-Legge, volta ad incentivare la destinazione delle erogazioni liberali finalizzate al finanziamento degli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rientrano nel novero delle donazioni agevolabili:

- ◆ le donazioni effettuate in favore degli enti espressamente elencati dallo stesso articolo 66 (Stato, regioni, fondazioni), nonché quelle eseguite anche per il tramite degli enti richiamati dall'articolo 27 della Legge n. 133/1999, cui il comma 2 dell'articolo 66 del Primo Decreto-Legge fa espresso rinvio;
- ◆ le donazioni eseguite dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, nonché dai soggetti titolari di reddito di impresa, non necessariamente per il tramite e/o favore degli enti espressamente indicati dalla norma, ma direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza (pubbliche e private) che sulla base di specifici atti delle competenti Autorità pubbliche sono coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19.

(risposte n. 5.4 e n. 5.5, Circolare 8/E)

### **TRATTAMENTO IVA DONAZIONI IN NATURA**

Il regime previsto dall'articolo 6, comma 15, della Legge n. 133 del 1999 (che assimila le cessioni gratuite dei beni alla distruzione ai fini dell'IVA e, pertanto, la cessione gratuita non è gravata da IVA

e il donante mantiene il diritto alla detrazione) non è applicabile a tutte le donazioni previste dall'articolo 66 del Primo Decreto-Legge.

A prescindere dal mancato rinvio dell'articolo 66 del Decreto all'articolo 6 della Legge n. 133 del 1999, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che alle donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza COVID-19 siano applicabili le previsioni dell'articolo 6 citato, ma esclusivamente in relazione a quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi ed alle condizioni in esso previste.

(risposta n. 5.3, Circolare 8/E)

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi**

◆ **Dott. Luca Occhetta:** [luca.occhetta@studiopirola.com](mailto:luca.occhetta@studiopirola.com)